



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2019

INTERVENTI di

*M. Irrera, P. De Lorenzi, L.M. Quattrocchio
B.M. Omegna, E. Sorano, E. Astuni, M. Riverditi*

APPROFONDIMENTI di

L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna

SAGGI di

L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna, V. Bellando



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 4 - 2019 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223
ISSN 2499-3158



d e i **diritto ed economia
dell'impresa**

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2019



G. Giappichelli Editore – Torino

Direttore responsabile: Luciano M. Quattrocchio

Direzione e Redazione:

www.dirittoeconomiaimpresa.it

© Copyright 2019 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

EISSN 2499-3158

Pubblicato nel mese di novembre 2019

Comitato di Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Vice-Direttore: Monica Cugno.

Segretario: Maurizio Cavanna.

Consulente linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico

Presidente: Guido Bonfante.

Vice-Presidente: Giacomo Büchi.

Segretario: Giuseppe Vanz.

Sergio Foà, Aldo Frignani, Patrizia Grosso, Bruno Inzitari, Fiorella Lunardon, Giovanni Ossola, Alessandra Rossi.

Comitato di Redazione

Presidente: Carlo Majorino (Consigliere SAA).

Vice-Presidente: Francesco Cappello.

Segretario: Maria Maccarrone.

Fabrizio Bava, Cecilia Casalegno, Margherita Corrado, Anna Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Valeria Miraglia, Bianca Maria Omegna, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Ronchetti.

Collaboratori di Redazione

Alessandro Avataneo, Fabrizio Bava, Valentina Bellando, Francesco Cappello, Cecilia Casalegno, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Chiara Crovini, Anna Cugno, Monica Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Melchior E. Gromis Di Trana, Maria Maccarrone, Carlo Majorino, Cinzia Manassero, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Luisa Nadile, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, G. Quaranta, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, B. Tessa, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Tronchetti.

Indice

Interventi

Assetti adeguati e perdita della continuità aziendale: il nuovo paradigma della responsabilità degli organi sociali?

M. IRRERA, Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nel diritto societario e nel diritto della crisi	657
P. DE LORENZI, La continuità aziendale nei principi contabili e nei principi di revisione	674
L.M. QUATTROCCHIO, La bozza di documento sugli indici di allerta predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili	680
L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, Gli strumenti tecnici per intercettare la perdita di continuità aziendale	687
E. SORANO, La pianificazione e il controllo di gestione quali strumenti per la valutazione prospettica	716
E. ASTUNI, La mancata predisposizione di assetti adeguati e i rimedi giurisdizionali in ambito civilistico	720
M. RIVERDITI, La mancata predisposizione di assetti adeguati e i rimedi giurisdizionali in ambito penalistico	731

Approfondimenti

L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, Le scritture contabili e le scritture giuridiche dell'impresa commerciale, la partita doppia e il piano dei conti, le rilevazioni correnti dell'esercizio	745
L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, Le scritture contabili di assestamento e chiusura dell'esercizio, la formazione del bilancio, i criteri civilistici, sintesi dei principi contabili IFRS e OIC sulle principali poste dello stato patrimoniale e del conto economico	759

Saggi

L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA-V. BELLANDO, Le regole di condotta dell'intermediario finanziario	780
---	-----

Le scritture contabili di assestamento e chiusura dell'esercizio, la formazione del bilancio, i criteri civilistici, sintesi dei principi contabili IFRS e OIC sulle principali poste dello stato patrimoniale e del conto economico

Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna *

ABSTRACT

Nel presente elaborato, gli autori affrontano il tema della formazione del bilancio d'esercizio, fornendo una disamina delle scritture contabili di chiusura (assestamento, completamento, integrazione, rettifica e ammortamento) e dei principi e criteri di redazione del documento contabile. La trattazione prosegue con l'individuazione del ruolo dei principi contabili – nazionali e internazionali – nella redazione del bilancio d'esercizio, con particolare attenzione alla loro qualificazione e rilevanza giuridica, e conclude con la descrizione degli schemi di bilancio, che variano in ragione delle dimensioni dell'impresa.

Parole chiave: formazione del bilancio d'esercizio – rilevanza giuridica dei principi contabili – schemi di bilancio.

In this paper, the authors deal with the issue of the establishment of the balance sheet, providing an examination of the closing accounting records (settlement, completion, integration, adjustment and depreciation) and the principles and criteria for drafting the accounting document. The paper continues with the identification of the role of accounting standards – national and international – in the preparation of the balance sheet, with particular attention to their legal relevance, and concludes with the description of the balance sheet formats, which vary according to the firm size.

Keywords: establishment of the balance sheet – legal significance of the accounting standards – balance sheet formats.

* Aggregato di diritto commerciale presso l'Università di Torino – Dottore commercialista.

SOMMARIO

1. La tecnica contabile. – 1.1. Le scritture di assestamento. – 1.2. Le scritture di completamento. – 1.3. Le scritture di integrazione. – 1.4. Le scritture di rettifica. – 1.5. Le scritture di ammortamento. – 2. L'ordinamento civilistico. – 2.1. La gerarchia dei principi. – 2.1.1. I principi generali. – 2.1.2. I principi di redazione. – 2.1.3. I criteri di valutazione. – 3. I principi contabili nazionali. – 3.1. Il ruolo dei principi contabili. – 3.2. La qualificazione giuridica dei principi contabili. – 3.3. Il contesto normativo e la rilevanza giuridica dei principi contabili nazionali. – 4. I principi contabili internazionali. – 4.1. Le società obbligate o legittimate a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. – 4.2. La rilevanza giuridica dei principi contabili internazionali. – 5. Gli schemi di bilancio.

1. La tecnica contabile

1.1. Le scritture di assestamento

Si dicono scritture di assestamento quelle che si effettuano al termine dell'esercizio per trasformare i valori ricavabili dal libro mastro (schede contabili) in valori di bilancio, cioè in valori idonei a rappresentare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.

Il punto di partenza del complesso di operazioni contabili che conducono alla formazione dei conti finali di bilancio è la situazione contabile redatta al termine delle rilevazioni d'esercizio (c.d. "bilancio di verifica"), la quale esprime i valori di conto quali risultano per effetto dei fatti di gestione manifestatisi nel corso dell'esercizio stesso.

Le scritture di assestamento rappresentano la traduzione in contabilità dell'applicazione dei criteri di valutazione e dei principi contabili previsti per la formazione del bilancio. Tramite queste scritture, si determinano il risultato dell'esercizio (utile o perdita) e la consistenza degli elementi del patrimonio di funzionamento.

Le scritture di assestamento si distinguono in:

- scritture di completamento;
- scritture di integrazione;
- scritture di rettifica;
- scritture di ammortamento.

1.2. Le scritture di completamento

Le scritture di completamento rilevano temporaneamente ed economicamente operazioni in precedenza non contabilizzate. Il principio usato è quello della competenza economica.

Costituiscono esempi di tali scritture quelle relative a:

- interessi maturati sui c/c bancari e postali;
- interessi maturati nei confronti di clienti e fornitori;
- locazioni attive e passive;
- cedole con scadenza all'inizio dell'esercizio successivo;
- Trattamento di Fine Rapporto (TFR). In particolare, il TFR maturato nell'esercizio è un debito a formazione progressiva che, dati il meccanismo di calcolo e l'incertezza del momento in cui avverrà il pagamento, può considerarsi un debito da liquidare. Il calcolo della quota di TFR maturata nell'esercizio deve essere effettuato in base alle disposizioni contenute nell'art. 2120 c.c., le quali prevedono che essa comprenda:
 - la quota annua;
 - la rivalutazione dei debiti per TFR.

1.3. *Le scritture di integrazione*

Le scritture d'integrazione "immettono" nel sistema dei valori di bilancio alcuni componenti di reddito la cui manifestazione monetaria avrà luogo nel futuro o nei futuri esercizi, ma che sono di competenza dell'esercizio in chiusura. Tali valori di reddito sono stimati presuntivamente. Di seguito alcuni esempi:

- ratei attivi e passivi: i ratei sono valori presunti che misurano quote di costi o di ricavi che si manifestano monetariamente in via posticipata ma che, proporzionalmente al tempo trascorso, sono di competenza dell'esercizio. Si hanno ratei passivi – la cui manifestazione economica è posticipata – sui seguenti costi:
 - interessi passivi su mutui;
 - interessi passivi su riporti;
 - interessi passivi su obbligazioni emesse;
 - locazioni passive di immobili a uso magazzino o adibiti ad uffici.Si hanno, invece, ratei attivi – la cui manifestazione economica è posticipata – relativamente ai seguenti ricavi:
 - interessi attivi su capitali concessi a prestito;
 - interessi attivi su titoli a reddito fisso;
 - interessi attivi per dilazione di pagamento;
 - locazioni attive di immobili.
- fatture da ricevere e da emettere: si riferiscono ad operazioni già avvenute, per le quali, tuttavia, non si è ancora emesso o ricevuto il relativo documento in base al quale avviene di norma la loro contabilizzazione. Si tratta, ad esempio, di:

- vendite con fatturazione differita per le quali le merci risultano già consegnate, la relativa fattura sarà emessa entro la fine del mese successivo, ma il ricavo di vendita è di competenza dell'esercizio che si chiude;
- acquisti in attesa di fattura a fronte di merci già consegnate; poiché tali merci figureranno tra le rimanenze o sono già state vendute si impone la contabilizzazione a fine esercizio;
- costi di competenza per consumi di energia elettrica, acqua, gas, e altri servizi.
- altri debiti e crediti da liquidare: oltre alle fatture si possono avere note di accredito da emettere nei confronti di clienti per abbuoni concessi, per resi di merci o per premi da liquidare e note di accredito da ricevere da fornitori per le medesime cause. Inoltre, in relazione alle vendite o agli acquisti per i quali siano stati pattuiti sconti di quantità (premi) da commisurare al volume annuo delle negoziazioni, si devono rilevare i premi da liquidare ai clienti e da ricevere dai fornitori;
- fondi per rischi e oneri: il principio di competenza economica impone di considerare alcuni oneri e perdite che sono di competenza dell'esercizio in corso, poiché in esso risiede la loro causa generatrice. Tali oneri e perdite sono contabilmente misurati da valori presunti che rappresentano la previsione di future perdite o di futuri esborsi che si ricollegano all'incerto verificarsi di eventi sfavorevoli, in corso alla fine dell'esercizio. Così ad esempio:
 - fondo imposte: serve per fronteggiare il rischio di decisioni sfavorevoli in merito a controversie già in atto con gli uffici fiscali;
 - fondo responsabilità civile: fronteggia il rischio che l'impresa possa essere chiamata a risarcire i danni da essa causati a terzi e non coperti da assicurazione;
 - fondo per controversie legali: pone a carico dell'esercizio gli oneri che potrebbero derivare da cause legali;
 - fondo rischi su cambi: relativo alle eventuali perdite previste in relazione al complesso delle partite attive e passive in valuta estera;
 - fondo rischi su crediti (che normalmente viene portato in detrazione della posta "crediti verso clienti", iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale): si ricollega al rischio generico di inesigibilità dei crediti, con la precisazione che:
 - i crediti ritenuti sicuramente inesigibili vengono integralmente svalutati, rilevando in contropartita una perdita su crediti oppure, se risalgono ad esercizi precedenti, utilizzando contabilmente il conto fondo rischi su crediti, ove esista e sia capiente;

- i crediti di dubbia esigibilità vengono parzialmente svalutati, secondo la stessa procedura;
- i crediti di normale inesigibilità, per i quali sussiste sempre il rischio generico, danno luogo alla costituzione o all'adeguamento del fondo rischi su crediti.

1.4. *Le scritture di rettifica*

Con le scritture di rettifica si rinviano al futuro costi e ricavi che, in quanto manifestatisi sotto il profilo economico, sono già stati contabilizzati. Nell'ambito di queste scritture vale la pena di richiamare:

- le rimanenze di magazzino: sul piano contabile si tratta di costi d'esercizio che si rinviano al futuro come rettifica indiretta e indistinta dei costi di acquisizione e di gestione delle merci, degli imballaggi e degli altri materiali di consumo. Questa rettifica presuppone:
 - la valutazione delle rimanenze: deve essere effettuata al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; se minore il valore di realizzazione si identifica generalmente con il prezzo di vendita al quale, in normali condizioni operative, i beni potrebbero presumibilmente essere ceduti sul mercato, dedotti gli oneri ancora da sostenere per il realizzo. Per costo di acquisto si intende il costo addebitato dal fornitore, oltre ai costi accessori direttamente imputabili all'acquisto e sostenuti per portare i beni nel luogo e nello stato in cui si trovano. Esistono varie tecniche per la valutazione delle rimanenze:
 - metodo del costo medio ponderato: consiste nell'assumere come costo la media ponderata dei costi di acquisto, integrati dei costi accessori;
 - metodo FIFO: in base al quale si ipotizza che le merci vengano vendute secondo l'ordine con cui sono state acquistate, sicché le rimanenze risultano idealmente costituite dalle quantità più recenti e sono valutate al costo effettivo degli ultimi acquisti;
 - metodo LIFO: si suppone che le merci che vengono vendute per prime siano quelle acquistate per ultime; le rimanenze si ritengono idealmente rappresentate dalle quantità acquistate in epoca più remota e la valutazione è pertanto effettuata al costo effettivo degli acquisti più lontani.
 - la rilevazione delle rimanenze, con il rinvio di un complesso indistinto di costi d'esercizio, che in tal modo verranno rettificati. Si dà, pertanto, luogo alla rilevazione di un componente positivo di reddito cui si accompagna l'inserimento di un elemento attivo del patrimonio di funzionamento.

- i risconti attivi e passivi: scaturiscono dalla manifestazione e contabilizzazione anticipata di determinati costi o ricavi che maturano in base al tempo e che a fine esercizio si riconoscono parzialmente di competenza futura. Si hanno risconti attivi in caso di liquidazione anticipata e ripartita di costi che coprono un periodo di tempo che si estende a due o più esercizi, relativamente in particolare ai seguenti oneri:
 - locazioni passive;
 - interessi passivi;
 - oneri di sconto di effetti commerciali;
 - oneri di assicurazioni di ogni genere.
- Si hanno risconti passivi, sempre che abbiano manifestazione anticipata e siano proporzionali al tempo, per i seguenti ricavi:
- locazioni attive;
 - interessi attivi.

1.5. Le scritture di ammortamento

L'ammortamento è un procedimento tecnico-contabile con il quale si attua la ripartizione dei costi pluriennali nel tempo, in funzione del loro presunto concorso alla produzione. L'art. 2426 c.c. pone alcune regole: l'ammortamento deve essere sistematico, al fine di evitare che gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi. Sulla base dei programmi di utilizzazione dei beni materiali e immateriali, è – quindi – necessario elaborare un piano di ammortamento. Occorre pertanto determinare:

- il costo storico: il costo di acquisizione del bene che comprende gli oneri accessori;
- il presunto valore di realizzo: è spesso uguale a zero, perché di solito si riferisce alla durata utile del bene;
- il valore da ammortizzare: è rappresentato dal costo di acquisizione diminuito del presunto valore di recupero, cioè del ricavo che si prevede di conseguire, al termine del periodo di utilizzo, cedendo il bene a terzi;
- la durata dell'ammortamento: occorre prevedere la durata utile del bene, cioè il periodo di tempo per il quale esso sarà utilmente impiegato nel processo aziendale. A tal fine è necessario tenere presenti molteplici fattori: l'obsolescenza (indica in genere la perdita di valore di un bene causata dal progresso tecnologico), l'inadeguatezza delle dimensioni, i mutamenti dei mercati. La durata dell'ammortamento è la durata economica, cioè il tempo di prevedibile vita utile dei beni;

- il criterio di ripartizione: si riferisce alla modalità in cui, una volta definiti il valore da ammortizzare e la vita utile del bene, si perviene a stabilire l'entità delle quote da addebitare ai vari esercizi. Esistono due criteri di ripartizione: a quote costanti e a quote decrescenti.

L'ammortamento ha la funzione di determinare il valore residuo del bene da iscrivere nel bilancio, valore che esprime l'ipotetico contributo che esso darà alle produzioni future.

L'ammortamento può essere contabilizzato in due modi distinti:

- attraverso l'ammortamento diretto, che rettifica direttamente il conto del bene ammortizzato modificandone il valore iscritto (il relativo ammontare viene portato in detrazione della voce corrispondente, iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale);

- attraverso l'ammortamento indiretto, imputando le quote di ammortamento ad un conto detto "fondo ammortamento", in modo da poter dare evidenza sia del costo storico del bene sia dell'ammontare ammortizzato (il relativo ammontare non viene portato in detrazione della voce corrispondente, ma viene iscritto – con segno negativo – nell'attivo dello stato patrimoniale).

2. L'ordinamento civilistico

2.1. La gerarchia dei principi

I principi e i criteri che informano la redazione del bilancio sono contenuti nel Codice civile e hanno quindi rango normativo.

Il loro ordine gerarchico ha struttura piramidale.

2.1.1. I principi generali

I principi generali sono posti al vertice della piramide e quindi prevalgono su tutti gli altri.

Sono contenuti nell'art. 2423, comma 2, c.c. ("Principi generali"):

«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

2.1.2. I principi di redazione

I principi di redazione sono posti a livello intermedio della piramide; quindi sono subordinati ai principi generali e prevalgono sui criteri di valutazione.

Sono enunciati nell'art. 2423-bis c.c. ("Principi di redazione"):

«I. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

II. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

2.1.3. I criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono posti alla base della piramide e sono quindi subordinati a tutti gli altri.

Sono elencati nell'art. 2426 c.c. ("Criteri di valutazione"):

«I. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto

economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione».

3. I principi contabili nazionali

3.1. Il ruolo dei principi contabili

Occorre preliminarmente individuare il ruolo dei principi contabili e, in particolare, la loro qualificazione normativa, nonché il loro utilizzo, ai fini della redazione del bilancio di esercizio, nel contesto sia dell'art. 2217 c.c. per l'imprenditore commerciale (in generale) sia degli artt. 2423 ss. c.c. per le società di capitali.

I principi contabili costituiscono regole di carattere tecnico-convenzionale che sovrintendono all'intero processo di formazione del bilancio di esercizio, dalla fase della rilevazione contabile delle operazioni di gestione a quella della redazione dei modelli di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), nonché della valutazione delle attività e delle passività componenti il patrimonio aziendale.

Tali principi si concretizzano in criteri tecnico-ragionieristici, elaborati ed aggiornati periodicamente, con la garanzia di un'ampia base di consenso, condivisione, diffusione ed applicazione omogenea; la loro elaborazione avviene ad opera dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e nel tempo – così come dimostrato dal loro recente aggiornamento – mutano in funzione dei macrocambiamenti economici, dell'evoluzione della dottrina ragionieristica e della legislazione civilistica.

Ove ai principi contabili venga attribuita valenza giuridica (v. *infra*), quantomeno sul presupposto della loro funzione interpretativa ed integrativa delle norme di legge, gli stessi devono caratterizzarsi per la loro conformità giuridica, cosicché siano, di fatto, sempre riconducibili alla norma generale, garantendone nel contempo un alto livello di coerenza. In tale prospettiva, la valenza dei principi contabili deve essere misurata in funzione della loro compatibilità con la disciplina giuridica vigente, che – in quanto di carattere generale – richiede interventi interpretativi ed integrativi di comune accettazione; essi, quindi, sono tesi – ferma la premessa – a rivestire il ruolo di regole di interpretazione, in chiave tecnica, delle norme in materia di bilancio.

3.2. La qualificazione giuridica dei principi contabili

Una parte della dottrina attribuisce ai principi contabili la natura di “usi normativi”, con duplice finalità giuridica:

- usi “*secundum legem*”, nelle aree contabili e di bilancio già disciplinate da norme di legge (di tipo generale o di dettaglio);
- usi “*praeter legem*”, nelle aree non regolamentate da alcuna fonte legislativa.

Altra parte della dottrina individua, invece, nei principi contabili “norme tecniche” che – in virtù del richiamo operato dalla legge, ora tornato di attualità (v. *infra*) – assurgono al rango di norme giuridiche, divenendo ragione di eterointegrazione delle disposizioni legislative, proprio per il fatto di essere informati ai principi di legge.

Da un'analisi sistematica emerge tuttavia, con chiarezza, che non è possibile attribuire ai principi contabili (nazionali) natura di fonte normativa (pur potendone costituire movente ispiratore), giacché questi ultimi godono di un loro riconoscimento giuridico soltanto in via indiretta, quali regole tecniche aventi validità ed efficacia giuridica, subordinati però a leggi e regolamenti; in effetti, nel caso di eventuale conflitto con norme di legge, il dettato dei principi contabili non risulterebbe applicabile, pena la redazione di un bilancio di esercizio non corretto.

3.3. Il contesto normativo e la rilevanza giuridica dei principi contabili nazionali

Come si è detto, la rilevanza giuridica dei principi contabili generalmente accettati, nonché il rapporto tra gli stessi e la disciplina del bilancio, costituisce oggetto di un dibattito tuttora aperto. E infatti, nella disciplina codicistica anteriore all'introduzione dei principi contabili internazionali, gli *standard* contabili non erano stati oggetto di specifico richiamo (se non nei limiti di cui al d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, ma v. *infra*), ma erano in qualche modo "presupposti", in particolare da due disposizioni normative: l'art. 2219 c.c., il quale richiede che le scritture contabili siano tenute secondo le "norme di una ordinata contabilità", e l'art. 2423, comma 2, c.c., il quale prevede specificamente la clausola della "rappresentazione veritiera e corretta", con riferimento al bilancio di esercizio (norma, la quale – come si è detto – fa da *pendant* all'art. 2417 c.c., in cui sono enunciati i principi di evidenza e verità).

In tale contesto, caratterizzato dalla mancanza di un chiaro riconoscimento normativo, i principi contabili sono stati qualificati, di volta in volta, come consuetudini od usi normativi (v. *supra*), come mere interpretazioni della legge, come regole tecniche richiamate da norme giuridiche a contenuto indeterminato.

Basandosi sull'origine *extra*-normativa dei principi, nonché sulla mancanza di un loro pieno recepimento da parte dell'ordinamento giuridico, la verifica della natura giuridica degli stessi principi deve essere condotta attraverso l'analisi delle norme vigenti che, in un certo modo, ne presuppongono o ne richiamano l'applicazione; appurando, in particolare, se le norme contengano un vero e proprio rinvio sostanziale ai principi contabili, tale da renderlo idoneo a "giuridicizzarne" il contenuto.

La tesi dei principi contabili come usi normativi risale essenzialmente alla discussione, rilevante in dottrina, sulla revisione contabile obbligatoria delle società quotate (art. 4 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, cit.), che imponeva alla società di revisione di indicare, nella propria relazione, se i fatti di gestione erano stati rilevati secondo "corretti principi contabili"; in particolare, la CONSOB, aveva stabilito di accertare – nella certificazione da emettere – tale conformità, senza tuttavia prendere posizione sulla loro valenza normativa. A seguito dell'abrogazione del richiamo ai "corretti principi contabili", contenuta nel citato articolo, ha (*rectius* aveva) perso di pregnanza la tesi secondo cui i principi contabili sono usi normativi.

In tale nuovo contesto, peraltro, il riconoscimento ai principi contabili di rilevanti profili di natura sostanziale, del pari, non risolve il problema della qualificazione degli stessi; per questo motivo occorre individuare se le espressioni codicistiche debbano essere interpretate come un sostanziale rinvio ai principi

contabili o come norme “elastiche” a fattispecie indeterminata. Interpretando infatti il contenuto degli artt. 2219 e 2423 (e 2417) c.c. come “rinvii materiali” (dal punto di vista tecnico) occorrerebbe riconoscere ai principi contabili la natura di vere e proprie norme giuridiche.

La tesi prevalente in dottrina si basa(va) – quindi – su un’interpretazione delle disposizioni codicistiche come norme a fattispecie indeterminata, che attribuiscono ai principi contabili una duplice funzione: in particolare, essi avrebbero natura sia integrativa, al fine di colmare lacune presenti nelle norme di legge, sia interpretativa delle norme giuridiche in materia di bilancio. Sotto tale profilo, (era ed) è l’art. 2423 c.c., che determina l’imprescindibilità nell’utilizzo dei principi contabili nell’ambito di una corretta applicazione della disciplina giuridica in materia di bilancio, anche al fine di garantire al bilancio – redatto secondo le norme codicistiche integrate dai principi contabili – una “rappresentazione veritiera e corretta”.

Sul piano tecnico il terreno è stato, successivamente, reso fertile dalla nascita dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), avvenuta nel 2001. Tra i compiti dell’OIC vi è infatti quello di elaborare i principi contabili nazionali, in linea con gli sviluppi avvenuti in ambito internazionale.

La costituzione dell’OIC risponde all’esigenza – avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane – di creare uno *Standard Setter* nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile, evitando così che della materia se ne occupi – in via esclusiva – la professione contabile; ed infatti, oggi, partecipano in maniera attiva al processo di formazione dei principi contabili i rappresentanti della professione contabile, dei *preparer*, degli *user* delle borse e – in qualità di osservatori – i rappresentanti della Autorità di settore e dei Ministeri.

In tale contesto, l’OIC ha portato a termine un progetto – iniziato nel 2010 e tuttora in corso – di predisposizione di una nuova versione dei principi contabili nazionali, muovendo dalla constatazione che alle esigenze informative delle imprese quotate provvedono gli IAS/IFRS, lasciando invece in balia degli eventi quelle delle imprese – per così dire – “ordinarie”.

La funzione assolta dall’OIC – in tema di principi contabili – ha trovato espresso riconoscimento legislativo nel d.l. n. 91 del 24 giugno 2014; ed è in tale contesto che deve essere collocata la prima riunione del nuovo esecutivo dell’EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) – avvenuta in data 21 novembre 2014 –, al fine di formalizzare l’inserimento istituzionale dell’OIC a tutti i livelli dell’organismo tecnico. In particolare, il d.l. n. 91/2014 ha espressamente previsto che tra i compiti dell’Organismo vi sia anche quello di: «emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, secondo le disposizioni del codice civile».

Riaffiora dunque, in tutta la sua portata, l'originario moto di "giuridicizzazione" dei principi contabili (nazionali), che ora si avvalgono di un richiamo espresso alle «*disposizioni del codice civile*».

In definitiva, i principi contabili (nazionali) rivestono – ora più che in passato, almeno sul piano formale – un ruolo centrale nella redazione del bilancio d'esercizio e nel controllo del medesimo; anche se, per la verità, il *fil rouge* sopra descritto non ha mai subito – nei fatti – una cesura, giacché la stessa giurisprudenza da sempre richiama i principi contabili per risolvere controversie civilistiche o fiscali.

4. I principi contabili internazionali

4.1. Le società obbligate o legittimate a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono (*rectius*, erano) tenute ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS, in base a quanto disposto dal d.lgs. n. 38/2005, le seguenti categorie di società:

a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea (per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);

b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 TUF (per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);

c) le banche italiane di cui all'art. 1 TUB (e successive modificazioni); le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64, d.lgs. n. 385/1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 58/1998; le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, lett. o), d.lgs. n. 58/1998, le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107, d.lgs. n. 385/1993, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-*bis* del d.lgs. n. 385/1993 (per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);

d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 88, comma 1 e 2, e quelle di cui all'art. 95, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006);

e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società in-

dicate alle lett. da *a*) a *d*), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., e diverse da quelle indicate alle lett. da *a*) a *d*) (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);

f) le società diverse da quelle indicate alle lett. da *a*) ad *e*) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., che redigono il bilancio consolidato e che esercitano la facoltà di cui all'art. 3, comma 2, e le società di cui alla lett. *g*) dell'art. 2, incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);

g) le società diverse da quelle indicate alle lett. da *a*) ad *f*) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. (a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia, su cui v. *infra*).

L'art. 4, comma 6, d.lgs. n. 38/2005, consentiva alle società di cui all'ultimo punto di fruire di tale facoltà a decorrere dall'esercizio che doveva essere individuato con un apposito decreto interministeriale. Tuttavia, tale decreto (di competenza congiunta dei Ministeri dell'Economia e della Giustizia) non ha mai visto la luce, con conseguente – almeno temporanea – inoperatività della disposizione.

Peraltro, l'art. 20, comma 2, d.l. n. 91/2014, con una modifica del citato art. 4, comma 6, ha previsto la soppressione dell'inciso: «*a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia*» relativamente alle seguenti tipologie di società:

- non quotate in borsa;
- non rientranti nei settori “particolari” previsti dal d.lgs. n. 38/2005 (banche, finanziarie, assicurazioni);
- non obbligate alla redazione del bilancio consolidato di gruppo.

Attraverso l'eliminazione del riferimento al previsto decreto interministeriale, tali società avevano quindi (automatica) facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; con il risultato di un'ulteriore estensione dell'ambito di adozione dei principi contabili internazionali da parte delle imprese (s.r.l., s.p.a., cooperative, s.a.p.a.) non obbligate alla redazione del bilancio in forma c.d. “abbreviata”. In definitiva, i principi contabili internazionali per effetto di tale soppressione risultavano applicabili – in via facoltativa – da parte di tutte le società, con la sola esclusione di quelli che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

La legge di Bilancio 2019 ha – più di recente – modificato il quadro di riferimento, concedendo alle società non quotate (quelle che in precedenza erano

obbligate al loro utilizzo) la facoltà di adottare tali principi. La modifica è stata effettuata introducendo il nuovo art. 2-*bis* al d.lgs. n. 38/2005, che ora prevede la mera facoltà, e non invece l'obbligo, di applicare i principi contabili internazionali in capo ai soggetti, indicati al precedente art. 2, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

4.2. La rilevanza giuridica dei principi contabili internazionali

I principi contabili internazionali sono regole di carattere tecnico-convenzionale che sovrintendono l'intero processo di formazione del bilancio, disciplinandone i criteri di valutazione, i modelli di misurazione, le regole di quantificazione delle singole voci e le metodologie contabili per rappresentare un quadro fedele; nel contempo rispondono all'esigenza di garantire un'informazione qualitativa omogenea e di fonte comune, per i Paesi che li hanno adottati (o che sono obbligati alla loro adozione: v. *infra*).

I principi contabili internazionali (a diffusione europea) sono emanati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*), che ha sostituito – a partire dal 2001 – lo IASC, allo scopo di contribuire al processo di armonizzazione delle modalità tecniche di redazione dei bilanci d'esercizio e delle informazioni di natura economico-finanziaria in genere.

I principi emanati dallo IASB sono denominati IFRS (*International Financial Reporting Standards*), che coesistono con i principi IAS (*International Accounting Standards*), emanati in precedenza dallo IASC.

Sempre nell'ambito degli Organismi coinvolti, l'attività di interpretazione dei principi contabili internazionali spetta all'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*), mentre la procedura di omologazione – dal punto di vista tecnico – viene affidata all'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), organo costituito da esperti contabili incaricati di valutare il contenuto dei principi internazionali; l'OIC riveste oggi – all'interno di tale organismo – un ruolo operativo.

È opportuno – tuttavia – chiarire che i principi contabili internazionali, in quanto emanati da un organismo (tecnico) di natura privatistica, non assurgevano (né tuttora assurgono) a rango legislativo: tale connotazione – tipicamente di stampo anglosassone – sta anche alla base della loro “flessibilità”, che trova fondamento nella loro natura di principi dettati dalla prassi, soggetti a modifiche da apportarsi con la dovuta elasticità.

In tale contesto deve essere collocato il processo di legittimazione dei principi contabili internazionali, attraverso il loro riconoscimento “a valle”, in forza del Regolamento n. 1606/2002/CE che è la procedura con cui l'Unione at-

tribuisce rango normativo ai principi contabili internazionali, con immediata efficacia negli ordinamenti nazionali. In virtù di tale Regolamento, i principi contabili internazionali, nella loro veste di pronunciamenti professionali di privatistica, acquistano valenza giuridica in Europa attraverso un processo di esame ed approvazione a livello europeo – necessario per garantire l’indispensabile controllo pubblico –, definito meccanismo di omologazione (“*endorsement mechanism*”).

Al termine delle operazioni di istruttoria da parte dei soggetti coinvolti, la “giuridicizzazione” dei principi contabili internazionali trova il suo perfezionamento attraverso l’emanazione di appositi Regolamenti e viene ufficializzata con la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

È, quindi, pacifico che i principi contabili internazionali abbiano rango normativo, peraltro rafforzato – in ragione dell’organo chiamato alla loro approvazione – ed estensione sovranazionale, per effetto della loro immediata applicazione nell’ambito di tutti i Paesi dell’Unione Europea.

5. *Gli schemi di bilancio*

Fermi restando i criteri di valutazione, che sono applicabili indistintamente a tutte le categorie di imprese, gli schemi di bilancio variano in ragione delle loro dimensioni.

In particolare, l’art. 3 della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE, individua quattro categorie di imprese: 1) le microimprese; 2) le piccole imprese; 3) le medie imprese; 4) le grandi imprese. E lo stesso art. 3 stabilisce che:

- sono micro imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a*) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro; *b*) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro; *c*) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10;

- sono piccole imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a*) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; *b*) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro; *c*) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50;

- sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a*) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; *b*) ricavi netti delle vendite e del-

le prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;

- sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Il d.lgs. n. 139/2015, di attuazione della Direttiva, riporta soltanto – all'art. 1 – la definizione di “grande società”, corrispondente alla società che, alla data di chiusura del bilancio, abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. La nozione coincide con quella di “grandi imprese”, di matrice europea.

Esso, tuttavia, introduce il nuovo art. 2435-ter c.c., il quale – al comma 1 – definisce micro-imprese le società di cui all'art. 2435-bis che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

A livello intermedio rimangono comunque le imprese legittimate a redigere il bilancio in forma abbreviata, previsto dall'art. 2435-bis c.c., quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. I parametri si avvicinano a quelli previsti per le “piccole imprese” di matrice europea.

Gli schemi di bilancio delle imprese legittimate a redigere il bilancio in forma abbreviata, e a maggior ragione delle micro-imprese, presentano notevoli semplificazioni.

In particolare, il bilancio in forma abbreviata prevedeva – e, in larga parte, prevede tuttora (ma v. *infra*) – una serie di semplificazioni, e in particolare: *i*) lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo; *ii*) nel conto economico del bilancio in forma abbrevia-

ta, le seguenti voci previste dall'art. 2425 c.c. possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3, voci B9 (c), B9 (d), B9 (e), voci B10 (a), B10 (b), B10 (c), voci C16 (b) e C16 (c), voci D18 (a), D18 (b), D18 (c) e voci D19 (a), D19 (b), D19 (c); *iii*) nel conto economico del bilancio in forma abbreviata, nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti; *iv*) nella nota integrativa, sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell'art. 2426 c.c. e dai nn. 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal n. 1) del comma 1 dell'art. 2427-*bis*; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Inoltre, le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*), alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*ter*); e, qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha introdotto talune modifiche al bilancio in forma abbreviata, e in particolare¹: *i*) le parole: «*dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni*» sono state soppresse e dopo le parole: «*esigibili oltre l'esercizio successivo*» sono state aggiunte le seguenti: «*Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario*»; *ii*) dopo le parole: «*voci D18(a), D18(b), D18(c)*» sono state inserite le seguenti: «*, D18(d)*» e dopo le parole: «*voci D19(a), D19(b), D19(c)*» sono state inserite le seguenti: «*, D19(d)*»; *iii*) è stata abrogata la previsione secondo cui, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata, nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti; *iv*) la previsione secondo cui, nella nota integrativa, sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 c.c. e dai nn. 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal n. 1) del comma 1 dell'art. 2427-*bis* e le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio sono state sostituite dalla seguente:

¹ Sulle novità, si veda O. CAGNASSO, *Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata)*, in O. CAGNASSO-L. DE ANGELIS-G. RACUGNO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Il Codice civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018, 799 ss.

«Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)»; v) la previsione secondo cui le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-bis), alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-ter), è stata sostituita dalla seguente: «Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione»; vi) e, infine, è stato previsto che: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale».

In aggiunta, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: i) del rendiconto finanziario; ii) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427, nn. 9) e 16); iii) della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 2423 e al n. 11-bis) del comma 1 dell'art. 2426.